

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha
pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 8579 del 1995 proposto dal sig.
{Alessandro Martufi} rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe
Abbamonte con cui ha eletto domicilio in Roma, Via Proba Petronia,
n. 60, presso il Dr. G. Salazar;

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i
cui uffici è ex - lege domiciliato, in Roma, Via dei Portoghesi, n.
12;

per l'annullamento e/o la riforma
della sentenza n. 1427 resa inter partes dal tribunale
Amministrativo regionale del Lazio, Sez. 1° ter, nella camera di
consiglio del 6 aprile 1995 e pubblicata, nei modi di legge, il
successivo 19 luglio;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione
appellata;

Vista l'ordinanza presidenziale istruttoria n. 3 del 1997;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;

Relatore alla pubblica udienza del 27 aprile 1999 il Consigliere Dedi Rulli; udito l'avv. G. Abbamonte per l'appellante e nessuno presente per l'Amministrazione resistente.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

Fatto

Con atto notificato in data 17 novembre 1995 il Sig. {Martufi} ha impugnato in questa sede, chiedendone l'annullamento e/o la riforma, la decisione in epigrafe meglio precisata con la quale il T.A.R. del Lazio aveva respinto il ricorso da lui proposto avverso il provvedimento di dimissione dal corso di formazione per agenti della Polizia di Stato.

A sostegno dell'impugnativa deduce i seguenti motivi:

1) "Error in iudicando ed in procedendo" per la parte in cui il giudice di primo grado ha affermato che era onere dell'interessato proporre motivi aggiunti avverso il provvedimento del Capo della Polizia ed il giudizio del direttore della scuola allievi agenti all'atto del deposito, in corso di giudizio, da parte dell'Amministrazione degli interni atteso che questi ultimi provvedimenti dovevano ritenersi pienamente investiti dalle censure proposte avverso il provvedimento finale;

2) "Contraddittorie, irragionevolezza, sviamento di potere, travisamento dei fatti, illogicità e manifesta ingiustizia" poiché gli elementi assunti dall'Amministrazione a base del provvedimento di dimissioni dal corso non appaiono così gravi da giustificare la determinazione posta in essere; d'altra parte non si è tenuto conto, come invece è accaduto per altro allievo, dell'esito finale degli esami e della conclusione di un procedimento disciplinare iniziato a carico del {Martufi}, elementi, questi, che avrebbero dovuto essere valutati unitamente agli altri per un completo giudizio sulla idoneità del soggetto all'immissione nei ruoli della Polizia di Stato.

L'interessato conclude per l'accoglimento dell'appello.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata la quale, con memoria del 2 aprile 1996, sostiene la correttezza della decisione del T.A.R. essendo il provvedimento impugnato in quella sede immune dai vizi allora denunciati. Richiama, infatti, i rilievi disciplinari che avevano condotto il Direttore della scuola a formulare il giudizio di non idoneità dell'allievo, non potendo, poi, chiedersi al giudice amministrativo di esprimere valutazioni che entrano nel merito dell'attività dell'Amministrazione.

La difesa erariale conclude perché l'appello proposto dal {Martufi} sia respinto in quanto infondato.

L'appellante ha, infine, depositato memoria difensiva insistendo nelle argomentazioni svolte e nelle già rassegnate conclusioni.

Alla pubblica udienza del 27 aprile 1999, udito il difensore dell'appellante, la controversia è passata in decisione.

Diritto

1. Con la decisione in epigrafe precisata il T.A.R. del Lazio ha respinto il ricorso proposto dal sig. {Martufi} avverso il decreto con il quale il Capo della Polizia di Stato aveva disposto le dimissioni dell'interessato dal corso di formazione per allievi agenti e la conseguente cessazione immediata dal servizio.

Il giudice di primo grado, dopo aver disatteso l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall'Amministrazione, ha ritenuto la infondatezza nel merito del ricorso sul rilievo che la conclusione della non idoneità al servizio di polizia appariva sufficientemente motivata con riferimento ai giudizi espressi dal Capo - ufficio Corsi, dal Dirigente dell'autoparco e dal direttore della scuola, tenendo presente la disposizione di cui all'art. 4, punto 1. lett. b) del D.L. 4 agosto 1987 n. 325 (convertito nella legge 3 ottobre 1987, n. 402) la quale prevede le dimissioni dal corso di coloro "...che non siano riconosciuti idonei al servizio di polizia".

La sentenza afferma, ancora, che le doglianze con le quali l'interessato sosteneva che le infrazioni a lui contestate ed assunte a presupposto del provvedimento impugnato, oltre a censurare il merito dell'azione amministrativa, avrebbero dovuto formare oggetto di specifici motivi aggiunti, una volta depositati il decreto del Capo della Polizia ed il giudizio negativo espresso in precedenza dal direttore della scuola.

Il {Martufi} contesta in questa sede le argomentazioni svolte dal T.A.R. sostenendo, in primo luogo, la non necessità dei motivi aggiunti così come affermato nella sentenza ora appellata, atteso che i provvedimenti depositati in corso di giudizio dovevano ritenersi atti preparatori del provvedimento finale e le censure prospettate (travisamento dei fatti, illogicità e manifesta ingiustizia) sarebbero a questi perfettamente riferibili; l'interessato ripropone, poi, le doglianze già formulate di travisamento dei fatti, sviamento e manifesta ingiustizia ricordando come le dimissioni dal corso sono state disposte senza attendere l'esito degli esami finali (peraltro da lui superati) e le conclusioni del procedimento disciplinare ancora in corso e richiamato nel provvedimento contestato.

2. Il Collegio ritiene che le argomentazioni svolte possano essere condivise.

Preliminarmente non può essere condiviso l'assunto del T.A.R. circa la asserita necessità dei motivi aggiunti per consentire l'esame delle doglianze proposte avverso il provvedimento del Capo della Polizia ed il precedente giudizio, pure negativo, del Direttore della scuola allievi agenti.

In realtà, come correttamente osservato dall'appellante, il ricorso proposto in quella sede, pur avendo formalmente ad oggetto la comunicazione telegrafica del 25 novembre 1993, investiva, unitamente al provvedimento finale, l'intera vicenda relativa alla posizione del {Martufi} e le censure denunciate in relazione ai giudizi negativi formulati dai soggetti intervenuti nel procedimento (che facevano espresso riferimento alle mancanze disciplinari riscontrate e contestate all'interessato) sotto il profilo del vizio di potere eccesso di potere per manifesta ingiustizia vanno riferite al procedimento nella sua interezza e ben possono formare oggetto di esame da parte del giudice amministrativo, sia pure nei limiti del giudizio di legittimità.

3. Come già accennato, assumono poi rilievo, ai fini del dedotto vizio di eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà e manifesta ingiustizia alcune circostanze puntualmente evidenziate dall'interessato nel ricorso in primo grado e ribadite nell'atto di appello. In particolare osserva il Collegio che il giudizio negativo formulato nei confronti dell'appellante appare assunto sulla base di una valutazione solo parziale e contraddittoria del comportamento dell'allievo {Martufi} durante il corso di formazione.

E' vero, come sostiene la difesa erariale e ribadito anche dal T.A.R. nella sentenza portata all'esame del Collegio, che l'art. 4 del D.L. prima ricordato prevede, al punto 1, lett. b, che siano dimessi dal corso gli allievi e gli agenti di polizia ausiliari che non siano riconosciuti idonei al servizio di polizia (che è fattispecie diversa da quella formulata nella precedente lett. a: dimissioni per mancato superamento degli esami finali), ma è altrettanto vero che, come previsto dall'art. 10 del regolamento degli Istituti di istruzione, il direttore dell'Istituto, ricevuto il parere del Collegio dei docenti, esprime per ciascun allievo il giudizio di idoneità al servizio di polizia. E detto giudizio deve tener conto, tra gli altri elementi, del rendimento e dell'attività svolta durante il corso.

Ed allora la circostanza che l'allontanamento dal corso dell'interessato sia stato disposto prima ancora che il superamento degli esami finali potesse costituire elemento positivo comunque da valutare (anche se solo per pervenire al medesimo risultato negativo) costituisce sintomo evidente di sviamento di potere e di manifesta ingiustizia che la sentenza impugnata ha ommesso di porre in rilievo.

E' ancora da rilevare, sempre con riferimento alle ragioni che hanno condotto l'Amministrazione a ritenere l'interessato inidoneo al servizio di polizia, ragioni peraltro espressamente indicate nel provvedimento del direttore della scuola allievi, che appare illogico e contrario ai principi di correttezza e di imparzialità indicare procedimenti disciplinari non ancora conclusi (e che, in ipotesi

potrebbero risolversi in senso favorevole al {Martufi}) per assumerli a presupposto negativo della determinazione finale poi in concreto adottata.

Ben diverso è stato il comportamento dell'Amministrazione nei confronti di altro allievo per il quale si è tenuto conto dell'esito degli esami finali e si è formulato un giudizio positivo di idoneità sia pure subordinato all'esito del procedimento disciplinare in atto e non concluso. Siffatta ultima circostanza non rileva tanto come sintomo del vizio di disparità di trattamento, bensì sotto il diverso profilo della contraddittorietà dell'azione amministrativa che per un caso analogo ha avuto risultati completamente opposti.

4. Quanto fin qui detto appare sufficiente all'accoglimento dell'appello così come proposto con il conseguente annullamento della sentenza impugnata e dei provvedimenti oggetto del ricorso di primo grado.

Le spese e gli onorari del presente grado di giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e, per l'effetto, annulla la sentenza del T.A.R. del Lazio, Sez. 1° ter, n. 1427 del 1995 ed i provvedimenti impugnati in primo grado.

Spese compensate.

ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma il 27 aprile 1999, in camera di consiglio, con

l'intervento dei magistrati:

Pasquale de Lise - Presidente

Stefano Baccharini - Consigliere

Filoreto D'Agostino - Consigliere

Dadi Rulli - Consigliere est.

Ermanno De Francisco - Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 23 SET. 1999